



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

EP Produzione S.p.A.  
Centrale Termoelettrica di Ostiglia  
[epPRODUZIONE@pec.it](mailto:epPRODUZIONE@pec.it)

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

All'ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**OGGETTO:** TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA DOMANDA DI RIESAME DELL'AIA RILASCIATA ALLA SOCIETÀ EP PRODUZIONE S.P.A. CENTRALE TERMOELETTRICA DI OSTIGLIA – PROCEDIMENTO ID 58/1039

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPCC con nota del 24/12/2018, prot. n. 1588/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di riesame del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato il 03/08/2009 DSA-DEC-2009-0000976 successivamente aggiornato con decreto DM 51 del 03/02/2014.

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

**Il Dirigente**

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

ALL: prot. CIPPC n. 1588/2018

ID Utente: 374  
ID Documento: DVA-D3-AG-374\_2019-0009  
Data stesura: 08/01/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.  
Ufficio: DVA-D3-AG  
Data: 08/01/2019

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*



COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

Al Direttore Generale ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**OGGETTO:** TRASMISSIONE DEL PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO AL  
RIESAME DELL'AIA RILASCIATA ALLA SOCIETA' EP PRODUZIONE SPA -  
CENTRALE TERMoeLETTRICA DI OSTIGLIA - PROCEDIMENTO ID 58/1039.

Si trasmette in allegato alla presente, ai sensi del D.M. n. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione per l'AIA - IPPC, il Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento indicato in oggetto.

**Il Presidente f.f.**

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. c.s.

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426\_2018-0091

Data stesura: 21/12/2018

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57225050

e-mail: [commissione.AIA@minambiente.it](mailto:commissione.AIA@minambiente.it) e-mail PEC: [cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it).



**AIA**  
**Autorizzazione**

*Autorizzazione Integrata Ambientale*

**EP PRODUZIONE S.P.A.**  
**CENTRALE TERMOELETTRICA DI**  
**OSTIGLIA (MN)**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

***Riesame***

*(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Art. 29-nonies)*

***"Riesame di n° 2 Prescrizioni contenute nel PIC, relative a:***

- *Limiti allo scarico SF5 di acque nere (civili) in pubblica fognatura (par. 10.3, punto 6 del Parere allegato al Decreto AIA);*
- *Modalità di copertura dei depositi di stoccaggio dei rifiuti (fissa e mobile) dei rifiuti prodotti (par. 10.5 lettera c) del Parere allegato al Decreto AIA).*

**Avvio DVA: DVA.RU.U.0001844 del 26.01.2016 (ID 58/1039)**

**Richiesta Gestore:** Prot. N. 435/2015 del 24/12/2015 (E.prot DVA-2015-0032613 del 30.12.2015)

**RIESAME - MODIFICA NON SOSTANZIALE**

**DECRETO AIA:** DSA-DEC-2009-0000976 del 03.08.2009 (GU 31.08.2009)

**Aggiornato dal Decreto:** DM-51 del 03.02.2014 (Comunicato GU 24.02.2014)

GRUPPO ISTRUTTORE Commissione AIA-IPPC	Antonio Mantovani (Referente)
	Alberto Pacifico
	Claudio Franco Rapicetta
Regione Lombardia	Silvio Landonio
Provincia Mantova	Giampaolo Galeazzi
Comune Ostiglia	Valerio Primavori



## Indice

1. DEFINIZIONI .....	3
2. INTRODUZIONE .....	5
2.1 Atti presupposti.....	5
2.2 Atti normativi.....	5
2.3 Atti e attività istruttorie.....	6
3. OGGETTO DELLA MODIFICA.....	6
4. DOCUMENTAZIONE INVIATA DAL GESTORE .....	7
4.1 Definizione delle richieste d'istanza.....	7
4.2 Proposte di modifica del Gestore.....	8
5. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO.....	9
6. CONSIDERAZIONI DEL GI.....	9
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL G.I. ....	11
8. AGGIORNAMENTI AL PIC .....	14
9. AGGIORNAMENTI AL PMC.....	14
10. TARIFFA ISTRUTTORIA.....	14



## 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Lombardia.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06.
<b>Gestore</b>	EP Produzione s.p.a., installazione IPPC sita nel comune di Ostiglia (MN), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06.
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06, indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;



	<p>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</p> <p>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06).
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Nell'ambito della Conferenza dei servizi viene acquisita la proposta dell'ISPRA per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (art. 29-quater co. 6, D.Lgs.152/06).</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dell'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06, avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle more dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE, e</li><li>- del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06</li></ul>
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Generale per Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://www.aia.minambiente.it">http://www.aia.minambiente.it</a> , al fine della consultazione del pubblico.
<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte



III del D.Lgs. n. 152/06 (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

## 2. INTRODUZIONE

### 2.1. Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/2012/033 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012, di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis, la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è prorogata nelle sue funzioni fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2012-000315 del 4 maggio 2012, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto E.O.N. Produzione S.p.A. – Centrale termoelettrica di Ostiglia (MN) al Gruppo Istruttore così costituito: – Prof. Antonio Mantovani – Referente GI – Ing. Alberto Pacifico – Ing. Franco Claudio Rapicetta
vista	la dichiarazione con la quale le società Fiume Santo S.p.A. ed EP Produzione S.p.A. hanno stipulato con atto di cessione di ramo d'azienda da E.O.N. Produzione S.p.A. con efficacia 01 luglio 2015;
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Silvio Landonio - Regione Lombardia – Gianpaolo Galeazzi - Provincia di Mantova – Valerio Primavori - Comune di Ostiglia
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: – Ing. Antonio Carmelo

### 2.2. Atti normativi

Visto	il decreto legislativo n. 152/06, Parte seconda concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
visto	l'articolo 6, comma 16 del D.Lgs. 152/2006, che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi: – devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; – non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; – deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima Parte quarta del decreto citato; – l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; – devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; – deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa



vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

### 2.3. Atti e attività istruttorie

Esaminata	la domanda di modifica del decreto AIA e la relativa documentazione tecnica allegata trasmessa dal Gestore dell'impianto EP Produzione S.p.A di Ostiglia (MN) sita in S.S. 12 Abetone-Brennero Km 239 – 46035 Ostiglia (MN) con proprio protocollo n. 435/2015 del 24 dicembre 2015, acquisita dal MATTM - D.G. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali con protocollo E.prot.DVA-2015-0032613 del 30 dicembre 2015;
esaminato	il decreto AIA rilasciato (prot. DSA - DEC - 2009 -0000976 del 3/8/2009 e l'aggiornamento dello stesso (prot. D.M. 0000051 del 03/02/2014);
esaminata	la nota di avvio del procedimento istruttorio, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06, per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.DVA Registro Ufficiale U.0001844 del 26 gennaio 2016. L'AIA oggetto di modifica è stata rilasciata con provvedimento 03/08/2009 n. DSA-DEC-2009-000976; il riesame riguarda: la prescrizione scarico acque nere (civili) e la prescrizione sui rifiuti prodotti, giusta istanza del 24/12/2015, prot. n. 435/15 (acquisita al prot. DVA-2015-32613 del 30/12/2015). Trattandosi di riesame, non trova applicazione quanto disposto dall'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 aggiornato dal D.Lgs. n. 46/2014, nella parte in cui l'autorità competente si esprimerebbe nel merito della sostanzialità della modifica progettata entro il termine di 60 gg dal ricevimento della comunicazione.
esaminata	la Nota del Gestore, prot. N. 290-2016-88-23 P del 30/03/2016 (DVA.RU.I.0008576.31-03-2016), di trasmissione di copia delle certificazioni EMAS / ISO 14001
esaminata	la Nota del Gestore, prot. N. 85/17 del 23/05/2017 (CIPPC.RU.I.0000801.24-05-2017) con un allegato ( <i>allegato 1 - maggio 2017</i> ) che contiene una tabella con cui si dettaglia lo stato attuale dei depositi preliminari e di messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non, presso il sito produttivo, facendo specifico riferimento alla presenza o meno di copertura. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in regime di deposito temporaneo, si precisa che gli stessi sono sempre stoccati in area pavimentata e coperta.
esaminati	i contenuti dei BREF e delle Linee guida di riferimento in materia.
esaminata	la Relazione Istruttoria di ISPRA, del 23.06.2016 (CIPPC 1052/2016 del 28.06.2016), redatta dall'ing. Antonio Carmelo
esaminata	la Nota di trasmissione del Parere istruttorio, PIC, dalla segreteria al GI in data 05.12.2018, da condividere ed eventualmente presentare osservazioni entro il 13.12.2018 (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001513.13-12-2018)

### 3. OGGETTO DELLA MODIFICA

Denominazione impianto	EP Produzione S.p.A. – Centrale termoelettrica di Ostiglia (MN)
Indirizzo sede operativa	S.S. 12 Abetone-Brennero Km 239 – 46035 Ostiglia (MN)
Sede Legale	Via San Basilio, 48 – 00187 Roma
Rappresentante Legale	
Tipo impianto	esistente
Codice e attività IPPC	categoria 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50MW Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica codice 35.11 Classificazione NOSE-P: Processi di combustione > 300 MW (intero



	gruppo) codice 101.01
Gestore Impianto Referente gestore	Marco Bertolino - email: <a href="mailto:marco.bertolino@epPRODUZIONE.it">marco.bertolino@epPRODUZIONE.it</a> - tel.0386/303220
Referente IPPC	Alessia Fiore - email: <a href="mailto:alessia.fiore@epPRODUZIONE.it">alessia.fiore@epPRODUZIONE.it</a> - tel. 329/4987218
Numero addetti	
Impianto a rischio di incidente rilevante	NO
Sistema di gestione ambientale	UNI EN ISO 14001:2015 – certificato n. 20487 valido fino al 22.02.2020; EMAS – certificato IT-000355 valido fino al 23.02.2020.

#### 4. DOCUMENTAZIONE INVIATA DAL GESTORE

Il Gestore, con propria nota n. 435/15 del 21/12/2015 (E.prot.DVA-2015-0032613 del 30/12/2015), ha presentato istanza di riesame AIA del Decreto AIA (DSA-DEC-2009-0000976 del 3/8/2009 per la modifica delle seguenti prescrizioni:

- 1) prescrizione di cui al punto 6) del par. 10.3 “Valori limiti emissioni in acqua”, pag. 34 del PIC allegato al Decreto AIA:

*“6. Scarico in pubblica fognatura (SF5)*

*Per quanto attiene i principali parametri inquinanti, si propongono i limiti della normativa D.Lgs. 152/06, all. V, parte III, tab.3 - scarico in fognatura.”*

relativa allo scarico SF5 di acque nere (civili) in pubblica fognatura. Il Gestore chiede di rimuovere l'obbligo di rispettare i limiti prescritti;

- 2) prescrizione di cui alla lettera e) par. 10.5 “Prescrizioni sui rifiuti prodotti”, pag. 37 del PIC allegato al decreto AIA, relativa alla copertura dei depositi di stoccaggio dei rifiuti:

*e) “Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti (deposito temporaneo, messa in riserva e/o deposito preliminare) deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare:*

...

*- i siti di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici. Sono fatti salvi i soli rifiuti inerti, non in grado quindi di contaminare le acque piovane e i rifiuti che non risentono negativamente di esposizione al calore (es. evaporazione di solventi);”*

- Le prescrizioni oggetto di istanza sono state confermate in sede di aggiornamento AIA avvenuto con D.M. 0000051 del 03/02/2014, ad eccezione della periodicità dei monitoraggi dello scarico di acque nere (civili) in pubblica fognatura, SF5, modificata da mensile a trimestrale con il Provvedimento U. prot. DVA-2013-0006241 del 12/3/2013.

##### 4.1. Definizione delle richieste contenute nell'istanza

- 1) **Reflui di acque nere (civili) scaricate in pubblica fognatura nel punto denominato SF5**

In merito a questa prescrizione, il Gestore fa presente che:

- con propria nota prot. n. 204-2011-22-6 del 11/11/2011, aveva avviato un'istanza di modifica non sostanziale AIA in cui chiedeva di eliminare i monitoraggi al punto di scarico SF5, di natura civile, per la loro non pertinenza con le attività produttive ed essendo tali acque afferenti ad una pubblica fognatura.
- Il MATTM ha avviato il procedimento il 2/12/2011 con nota prot.n. DVA-2011-30360 e ha rilasciato parere istruttorio conclusivo, in cui si riportava “di prendere atto che le acque afferenti alla fognatura (attraverso lo scarico SF5) siano da considerare acque reflue

AM



*domestiche e che nel regolamento dell'Ente-Gestore della pubblica fognatura (Tea Acque) non vengono prescritte verifiche sulle acque in ingresso”.*

- Infine, l'autorità determinava la seguente modifica al PMC allegato al decreto AIA DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009: *“eseguire i monitoraggi sullo scarico SF5, con periodicità almeno trimestrale.”*
- Il Gestore segnala, tuttavia, che anche dopo il cambio della frequenza dei monitoraggi al SF5, persistono le incongruenze già evidenziate nell'istanza del 11/11/2011. Si continuano, infatti, a rilevare e a segnalare agli enti “superamenti” di parametri, rispetto ai valori-limite della tab. n. 3, alleg. V, parte III del D.Lgs. n. 152/06, previsti per gli scarichi industriali, e invece applicati alle acque civili in ingresso alla fognatura pubblica.

Inoltre, il gestore rileva che, per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura, solo in mancanza di un impianto finale di trattamento può esistere l'obbligo di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Nel caso specifico, però, essendo presente a valle dello scarico SF5 un impianto di trattamento delle acque che non fissa limiti per le acque in ingresso, i limiti di cui alla tab. n. 3, alleg. V, parte III del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i, che sono comunque pertinenti per gli scarichi industriali, non devono essere applicati.

## 2) Modalità di copertura dei depositi di stoccaggio dei rifiuti (fissa e mobile).

- La richiesta del gestore riguarda una modifica alla prescrizione lettera e) par.10.5 *“Prescrizioni sui rifiuti prodotti”* a pag. 37 del PIC allegato al decreto AIA prot.n. DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009,

*“- i siti di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici. Sono fatti salvi i soli rifiuti inerti, non in grado di contaminare le acque piovane e i rifiuti che non risentono negativamente di esposizione al calore (es. evaporazione di solventi) ”;*

- Il Gestore ricorda che nel primo draft del PIC allegato alla convocazione della Conferenza dei Servizi del 23/02/2009 (Prot. DSA-2009-0003112 del 11/02/2009) la copertura era prescritta indifferentemente per tutti i siti di stoccaggio di rifiuti. Il Gestore, ritenendo eccessiva l'applicazione della prescrizione anche ai siti di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, ne aveva richiesto la modifica, proponendo la copertura obbligatoria solo per i siti di stoccaggio di rifiuti pericolosi (Prot. E.ON 91 del 20/02/2009).

## 4.2. *Proposte di modifica del Gestore*

### 1) Reflui di acque nere (civili) scaricate in pubblica fognatura nel punto denominato SF5

Il Gestore propone di eliminare l'obbligatorietà del rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 (scarico in rete fognaria) dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs.n. 152/06 in considerazione che:

- lo scarico SF5 è uno scarico di reflui civili che convoglia nella pubblica fognatura, le cui acque sono idoneamente trattate dalla società TEA Acque, Gestore del servizio della pubblica fognatura;
- nel regolamento dell'Ente-Gestore della pubblica fognatura non vengono prescritte verifiche sulle acque in ingresso”.

### 2) Modalità di copertura dei depositi di stoccaggio dei rifiuti (fissa e mobile)

- Il Gestore ha trasmesso il verbale di verifica ispettiva stilato in data 01/07/2015 dagli Enti di controllo (ISPRA e ARPA Lombardia), dove sono riportati l'elenco dei depositi rifiuti esistenti presso la Centrale, i rifiuti in essi stoccati e le modalità effettive di stoccaggio adottate dal gestore, unitamente alla nota prot. n. 35306 del 4/8/2015, con cui gli Enti di controllo hanno richiesto all'Autorità Competente un'esplicita indicazione di quali siano le categorie di rifiuti per cui è prescritta una copertura fissa o mobile.



- Il Gestore, nell'Allegato 1 (435\_15 ALL 1\_Scheda OS\_RIESAME AIA rev\_5) all'Istanza presentata:
  - conferma - in conformità a quanto richiesto dalle Autorità di controllo a seguito del controllo presso la centrale - la necessità di esplicitare quale sia la corretta interpretazione della prescrizione riportata sul PIC relativa alle modalità di stoccaggio dei rifiuti,
  - chiede di applicare la copertura fissa, o altre protezioni atte allo scopo (ad es. il contenimento in big-bags, in scarrabili a tenuta), solo ai depositi di rifiuti pericolosi.

## 5. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione del sito <http://aia.minambiente.it> non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

## 6. CONSIDERAZIONI DEL G.I.

Il GI, riguardo l'istanza di modifica delle due prescrizioni oggetto del presente parere, alla luce di quanto descritto al precedente capitolo 4, ritiene quanto segue:

### 1. Reflui di acque nere (civili) scaricate in pubblica fognatura nel punto denominato SF5 (\*)

#### • Il GI ritiene di accogliere la modifica richiesta del Gestore:

le acque reflue nere immesse nel punto di scarico denominato SF5 non devono essere oggetto di monitoraggio periodico, poiché rappresentano reflui civili non depurati originati dai servizi igienici presenti nel sito produttivo della centrale termoelettrica EP Produzione di Ostiglia (MN) ai quali non si applicano i limiti previsti dalla tabella 3 (scarichi in rete fognaria) dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/06.

I limiti di rispetto per l'immissione di reflui civili in rete fognaria sono, infatti, quelli stabiliti dal Gestore della pubblica fognatura.

Conseguentemente, il GI propone la seguente modifica al PIC:

PIC allegato al Decreto AIA, al par. 10.3 "Valori limite emissione in acqua"	
Testo oggetto della modifica richiesta	Testo come modificato dal presente Parere
<i>"6. Scarico in pubblica fognatura (SF5). Per quanto attiene i principali parametri inquinanti, si propongono i limiti della normativa D.Lgs. 152/06, all.V, parte III, tab.3 - scarico in fognatura".</i>	<i>"6. Scarico in pubblica fognatura (SF5). I limiti di rispetto per l'immissione in rete fognaria, trattandosi di reflui esclusivamente civili, sono quelli stabiliti dal Gestore della pubblica fognatura".</i>

(\*) A pag. 18/25 del verbale ispettivo redatto da ISPRA e ARPA Lombardia il 5/11/2015 è riportata l'informativa che lo scarico SF4 recapitante nel Canale Dugale Vignale è stato allacciato alla pubblica fognatura mediante la condotta già presente dello scarico SF5. Tale condizione era stata già evidenziata a pag 34/40 del PIC allegato al Decreto AIA prot. DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009 e riconfermato a pag 46/53 nel PIC allegato all'aggiornamento del Decreto AIA prot. D.M.0000051 del 03/02/2015.

### 2. Modalità di copertura dei depositi di stoccaggio dei rifiuti (fissa e mobile).

In merito alla richiesta di chiarimenti riguardo le tipologie di rifiuti che non necessitano di copertura durante lo stoccaggio, il GI " - i siti di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici. Sono fatti salvi i soli rifiuti inerti, non in grado di contaminare le acque piovane e i rifiuti che non risentono negativamente di esposizione al calore (es. evaporazione di solventi)";



Nella prescrizione sono richiamate situazioni di rischio quali il dilavamento dei rifiuti e l'esposizione al calore. Un innalzamento della temperatura a causa di una mancata copertura può, infatti, essere causa di un aumento significativo di emissioni evaporative e odorigene, di rischi di autocombustione o di reazioni dirette fra i componenti, e di rischi in generale per l'ambiente, la salute e la sicurezza anche degli operatori all'interno dello stabilimento, oltre che della popolazione.

La mancata copertura può, inoltre, essere causa di significativa dispersione di polveri in atmosfera in caso di eventi eolici, oltre che del dilavamento dei rifiuti a causa di eventi meteorici; detta protezione, o un sistema equivalente, serve quindi per evitare aumenti significativi di rilasci, anche diffusi, di inquinanti nell'ambiente.

Lo scopo della prescrizione era di evitare, o limitare per quanto praticabile, gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull'ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana.

Si ritiene opportuno richiamare in merito un estratto del D.Lgs. 152/2006:

*"ALLEGATO V alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: ALLEGATO V alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte I Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.*

#### *1. Disposizioni generali*

*1.1. Nei casi in cui in uno stabilimento siano prodotti manipolati, trasportati, immagazzinati, caricati e scaricati materiali polverulenti, il gestore deve adottare apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.*

*1.2. Nei casi di cui al punto 1.1. l'autorità competente può altresì stabilire specifiche prescrizioni per il contenimento delle emissioni di polveri tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:*

- pericolosità delle polveri;*
- flusso di massa delle emissioni;*
- durata delle emissioni;*
- condizioni meteorologiche;*
- condizioni dell'ambiente circostante.*

#### *4. Stoccaggio di materiali polverulenti.*

*4.1. L'autorità competente può stabilire specifiche prescrizioni per lo stoccaggio dei materiali polverulenti tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:*

- possibilità di stoccaggio in silos;*
- possibilità di realizzare una copertura della sommità e di tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;*
- possibilità di realizzare una copertura della superficie, per esempio utilizzando stuoie;*
- possibilità di stoccaggio su manti erbosi;*
- possibilità di costruire terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;*
- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo."*

Il GI ritiene che la documentazione acquisita, e in particolare la tabella dei rifiuti fornita dal gestore come allegato 1 nel maggio 2017 alla Nota del Gestore, prot. N. 85/17 del 23/05/2017, sia sufficiente a garantire che sia evitata la diffusione di inquinanti nell'ambiente e che sia rispettato quanto stabilito dall'Allegato V alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte I Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.



## 7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL GI

### Il Gruppo Istruttore in conclusione

ritiene:

- 1. di accogliere la modifica richiesta dal Gestore relativa alle caratteristiche prescritte** (par. 10.3, punto 6 del PIC allegato al Decreto AIA) **per acque reflue immesse nel punto di scarico denominato SF5**. Infatti, esse non devono essere assoggettate a limiti di concentrazione per lo scarico in fognatura, né ad un monitoraggio periodico, poiché rappresentano reflui esclusivamente di tipo domestico e pertanto soggette solo al Regolamento della pubblica fognatura;
- 2. di accogliere la modifica richiesta dal Gestore relativa alle modalità prescritte** (par. 10.5, lettera e) "*Prescrizioni sui rifiuti prodotti*") del PIC allegato al Decreto AIA) **di stoccaggio dei rifiuti** precisate nell'allegato 1 trasmesso dal Gestore. In particolare, ritiene che siano da considerarsi accoglibili le modalità di stoccaggio dell'allegato 1 per i rifiuti contrassegnati con i seguenti codici CER: 100101, 100121, 150103, 150106, 150203, 160214, 160708, 161106, 170405, 170407, 170411, 170904, 190901, 200101 e 200201, in quanto tali da evitare significativi impatti sull'ambiente, infatti:
  - **l'inquinamento delle acque superficiali viene prevenuto** mediante stoccaggio su aree impermeabilizzate (cementate o asfaltate), e le acque di dilavamento delle aree sono:
    - condotte in fognatura per acque inquinabili da oli in testa alle vasche API e successivo ITAR (in caso di potenziale inquinamento da oli), ovvero
    - condotte con asta fognaria verso l'impianto trattamento reflui fisico-chimico ITAR (quando non potenzialmente inquinate da oli);
    - scaricate senza successivo trattamento solo le acque potenzialmente non inquinabili;
  - **l'inquinamento atmosferico viene prevenuto data la loro natura di rifiuti non vaporizzabili e non polverulenti; in caso di materiali polverulenti** (Scorie di caldaia), essi sono stoccati in big-bags chiusi.

**Il GI ritiene che entrambe le richieste di revisione al decreto AIA presentate nell'istanza di cui al presente procedimento non riguardino variazioni delle caratteristiche dell'impianto e, ai fini dell'IPPC, non comportino effetti negativi e significativi sull'ambiente; inoltre, nessun intervento è previsto per le modifiche richieste.**

## 8. AGGIORNAMENTI AL PIC

Al PIC allegato al decreto AIA DSA-DEC-2009-0000976 del 03.08.2009 vengono apportate le due seguenti modifiche:

PIC allegato al Decreto AIA, al par. 10.3 "Valori limite emissione in acqua"	
Testo oggetto della modifica richiesta	Testo come modificato dal presente Parere
<i>"6. Scarico in pubblica fognatura (SF5). Per quanto attiene i principali parametri inquinanti, si propongono i limiti della normativa D.Lgs. 152/06, all.V, parte III, tab.3 - scarico in fognatura".</i>	<i>"6. Scarico in pubblica fognatura (SF5). I limiti di rispetto per l'immissione in rete fognaria, trattandosi di reflui esclusivamente civili, sono quelli stabiliti dal Gestore della pubblica fognatura".</i>



**PIC allegato al Decreto AIA, alla lettera e) del par. 10.5 "Prescrizioni sui rifiuti prodotti"**

Testo oggetto della modifica richiesta	Testo come modificato dal presente Parere
<p>"- i siti di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici. Sono fatti salvi i soli rifiuti inerti, non in grado di contaminare le acque piovane e i rifiuti che non risentono negativamente di esposizione al calore (es. evaporazione di solventi)"</p>	<p>"- i siti di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, ovvero, in subordine, gli stessi devono essere stoccati su aree impermeabili e le acque piovane di dilavamento idoneamente trattate. Sono fatti salvi i rifiuti inerti, non in grado di contaminare le acque piovane e i rifiuti che non risentono negativamente di esposizione al calore (es. evaporazione di solventi)."</p>

**Allegato 1:**

Materiali costituenti il rifiuto	CER	Pericoloso?	Stato fisico	Stoccaggio autorizzato	P.to di deposito	Modalità conferimento	Copertura	Contenitore e area di stoccaggio	Sistema fognatura presente in zona
Scorie di caldaia	100101 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	NON PERICOLOSO	1-solido polverulento	D14	Area 2 Via Vignale	big-bags chiusi di materiale resistente all'acqua	No	Vasca cementata	Scarichi condotti con asta fognaria verso impianto trattamento reflui fisico-chimico ITAR
Fanghi Impianto Trattamento Acque Reflue	100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	NON PERICOLOSO	3-fangoso palabile	D15	Area 1 Parco fanghi	Tal quale	No	Vasca impermeabilizzata con membrana in PEAD	Scarichi condotti con asta fognaria verso impianto trattamento reflui fisico-chimico ITAR
Imballaggi in legno, assi deteriorate, bobine cavi deteriorate, pallet in legno, scatole in legno	150103 Imballaggi in legno	NON PERICOLOSO	2-solido non polverulento	R13	Area 22 Dieto baia di carico OCD	Tal quale	No	Contenitore metallico aperto e scarrabile su superficie pavimentata con asfalto	Acque di dilavamento dell'area condotte in fognatura per acque inquinabili da oli in testa alle vasche API e successivo ITAR
Sacchi o imballaggi vuoti in plastica o materiali misti; ritagli di gomma o caucciù; resine termoplastiche e termoindurenti;	150106 Imballaggi in materiali misti	NON PERICOLOSO	2-solido non polverulento	D15	Area 16 Dieto baia di carico OCD	Tal quale	No	Contenitore metallico aperto e scarrabile su superficie pavimentata con asfalto	Acque di dilavamento dell'area condotte in fognatura per acque inquinabili da oli in testa alle vasche API e successivo ITAR
Materiale filtrante Turbogas, stracci non intrisi di olio, indumenti protettivi da lavoro usurati (non contaminati), DPI non contaminati, elmetti, scarpe di sicurezza non contaminate.	150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	NON PERICOLOSO	2-solido non polverulento	R13	Area 44 Area ex Enel Power	Tal quale	No	Contenitore metallico aperto e scarrabile su superficie pavimentata con asfalto	Acque di dilavamento dell'area condotte in fognatura per acque inquinabili da oli in testa alle vasche API e successivo ITAR
Apparecchiature elettriche, elettroniche, meccaniche, idrauliche fuori uso. Componenti di apparecchiature elettriche, elettroniche, meccaniche, idrauliche fuori uso, plafoniere lampade, Interruttori, condensatori, relè, schede elettroniche,	160214 Apparecchiature e fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	NON PERICOLOSO	2-solido non polverulento	R13	Area 41 Lato Serbatoio S3	Tal quale	No	Contenitore metallico aperto e scarrabile su superficie pavimentata con asfalto	Acque di dilavamento dell'area condotte in fognatura per acque inquinabili da oli in testa alle vasche API e successivo ITAR

AM



Commissione Istruttoria IPPC - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
PIC (ID 58/1039) – CENTRALE TERMoeLETTRICA DI OSTIGLIA (EP PRODUZIONE S.p.a.)

Materiali costituenti il rifiuto	CER	Pericoloso?	Stato fisico	Stoccaggio autorizzato	P.to di deposito	Modalità conferimento	Copertura	Contenitore e area di stoccaggio	Sistema fognatura presente in zona
manometri, pressostati, termocoppie, grafite e spazzole per motori elettrici									
Oli recuperati da fognie, ghotte, cunicoli oleosi; fondami di serbatoi di stoccaggio, materiali di risulta conseguenti alla pulizia scambiatori e filtri nafta	160708	Rifiuti contenenti olio <b>PERICOLOSO</b>	2-solido non polverulento	D15	Area 7 Lato baia di carico OCD	In fusto metallico ADR	No	Piazzale in cemento con cordolo di contenimento	Acque di dilavamento dell'area condotte in fognatura per acque inquinabili da oli in testa alle vasche API e successivo ITAR
Mattoni refrattari provenienti da demolizioni in caldaia, ciminiera, condotti gas	161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 <b>NON PERICOLOSO</b>	2-solido non polverulento	D15	Area 14 Via Vignale	big-bags chiusi di materiale resistente all'acqua	No	Vasca cementata	Scarichi condotti con asta fognaria verso impianto trattamento reflui fisico-chimico ITAR
Rottami di materiali ferrosi. Non devono essere contaminati da sostanze pericolose. Cartelli stradali in ferro (no alluminio). Non inserire componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non inserire dischi di smerigliatrici.	170405	Ferro e acciaio <b>NON PERICOLOSO</b>	2-solido non polverulento	R13	Area 40 Lato Serbatoio S3	Sfusi	No	Piazzola cementata	Acque di dilavamento dell'area condotte in fognatura per acque inquinabili da oli in testa alle vasche API e successivo ITAR
Rottami di bronzo, ottone, rame, alluminio, cartelli in alluminio (es: cartelli sicurezza in lamina di alluminio)	170407	Metalli misti <b>NON PERICOLOSO</b>	2-solido non polverulento	R13	Area 18 Lato Serbatoio S3	Sfusi	No	Contenitore metallico aperto e scarrabile su superficie pavimentata con asfalto	Acque di dilavamento dell'area condotte in fognatura per acque inquinabili da oli in testa alle vasche API e successivo ITAR
Sfridi di cavi elettrici. Non inserire se rimaste soltanto guaine isolanti.	170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 <b>NON PERICOLOSO</b>	2-solido non polverulento	R13	Area 17 Lato Serbatoio S3	Sfusi	No	Contenitore metallico aperto e scarrabile su superficie pavimentata con asfalto	Acque di dilavamento dell'area condotte in fognatura per acque inquinabili da oli in testa alle vasche API e successivo ITAR
Materiale isolante proveniente da scoibentazioni contenenti amianto, indumenti, DPI e materiali in genere contaminati da amianto	170601	Materiali isolanti contenenti amianto <b>PERICOLOSO</b>	1-solido polverulento	D15	Area 5 Dietro baia di carico OCD	Big-bags amianto	No	Container metallico chiuso su superficie pavimentata con asfalto	Acque di dilavamento dell'area condotte in fognatura per acque inquinabili da oli in testa alle vasche API e successivo ITAR
Materiale isolante, proveniente da scoibentazioni contenenti sostanze pericolose. Non materiale da costruzione.	170603	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose <b>PERICOLOSO</b>	1-solido polverulento	D15	Area 42 Dietro baia di carico OCD	sacco di polietilene in big-bag ADR	No	Contenitore metallico aperto e scarrabile su superficie pavimentata con asfalto	Acque di dilavamento dell'area condotte in fognatura per acque inquinabili da oli in testa alle vasche API e successivo ITAR
Macerie edili mescolate provenienti da attività di costruzione e demolizione, non contaminate da sostanze pericolose: laterizi, cemento, ghiaia e sabbia, cartongesso.	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 <b>NON PERICOLOSO</b>	2-solido non polverulento	R13	Area 15 Lato S3	Sfusi	No	Piazzola cementata	Acque di dilavamento dell'area condotte in fognatura per acque inquinabili da oli in testa alle vasche API e successivo ITAR
Sgrigliato opera di presa (quando smaltito senza selezione). Principalmente costituito	190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e <b>NON PERICOLOSO</b>	2-solido non polverulento	D15	Area 36 Ex parco fanghi	Sfusi	No	Piazzola cementata	Assente



Materiali costituenti il rifiuto	CER	Pericoloso?	Stato fisico	Stoccaggio autorizzato	P.to di deposito	Modalità conferimento	Copertura	Contenitore e area di stoccaggio	Sistema fognatura presente in zona	
da materiale vegetale ed in minori quantità da imballaggi per lo più in plastica.		vaglio primari								
Carta e cartoni inutilizzati	200101	Carta e cartone	NON PERICOLOSO	2-solido non polverulento	R13	Area 23 Lato vasca ITAR finale	Sfusi	No	Container metallico chiuso su superficie pavimentata con asfalto	Acque di dilavamento dell'area condotte in fognatura per acque inquinabili da oli in testa alle vasche API e successivo ITAR
Sfalcio aiuole, potatura alberi e siepi, parziale sgrigliato opera di presa (solo vegetali)	200201	Rifiuti biodegradabili	NON PERICOLOSO	2-solido non polverulento	R13	Area 30 Ex parco fanghi	Sfusi	No	Piazzola cementata	Assente

## 9. AGGIORNAMENTI AL PMC

Il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al decreto AIA sarà adeguato da ISPRA e allineato con il seguente parere.

## 10. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore, a fronte della istanza ha versato la tariffa di 4.000,00 (quattromila) euro, in applicazione del Decreto interministeriale 24 aprile 2008, in considerazione di due modifiche non sostanziali.